Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del merito
Italiadomani

**ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"**
Via Cecati,12 – 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522585947 – Fax 0522451724
Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G
e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it
Codice Univoco Ufficio: UFPX77

# DIRETTIVA PERMANENTE SULL'OBBLIGO DI VIGILANZA

*PREMESSA*

*Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.*

***La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente**.*

*Al Dirigente scolastico spettano compiti gestionali in materia di vigilanza sugli alunni, per cui è sua prerogativa predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.*

*Al DSGA spetta il compito di predisporre attraverso il Piano delle attività l'organizzazione di tutto il personale ATA.*

*Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. Dlgs 81/08.*

*Al personale docente è fatto obbligo di servizio vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. **L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio**. Quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*

*Art. 1 . QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'*

***La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.***



*Sul **PERSONALE SCOLASTICO** gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".*

*La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In*

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

*seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.*

*La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite didattiche e viaggi di istruzione.*

***DOCENTI***

*Nell'adempimento del dovere di vigilanza grava sui docenti l'obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".*

*La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). […] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).*

*Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.*

***Nelle ipotesi di responsabilità artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento** (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).*

*La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato*

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

*alla classe in quella scansione temporale.*

*In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione prevedibile o che potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.*

*La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.*

*Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Massima attenzione deve essere riservata dai docenti al fine di tutelare alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.*

*E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.*

***COLLABORATORI SCOLASTICI***

*I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.*

*Il personale ausiliario, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.*

*Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016-2018. Il collaboratore scolastico, che non è un precettore, è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.*

La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle circolari specifiche annuali sulla vigilanza.
In allegato:

- Istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni da parte dei Docenti e dei Collaboratori scolastici.
- Piano di sorveglianza annuale relativo a ciascun plesso scolastico.



Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

**Istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni da parte dei Docenti e dei Collaboratori scolastici**

| *DOCENTI* | *COLLABORATORI SCOLASTICI* |
|---|---|
| *Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola*<br><br>*Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:*<br><br>*- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;*<br><br>*- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;*<br><br>*- gli alunni osservino le disposizioni contenute nel Regolamento di istituto;*<br><br>*- che il dirigente scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.*<br><br>*L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*<br><br>*Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:*<br><br>*- Al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;*<br>*- Durante lo svolgimento di attività didattiche; - Durante i cambi turno tra i docenti nelle classi;*<br>*- Nel corso della ricreazione;*<br>*- Al momento dell'uscita degli alunni da scuola;*<br>*- Nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione;*<br>*- In riguardo agli alunni diversamente abili.* | *I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.*<br><br>*Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.*<br><br>*I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.*<br><br>*Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.* |
| | |

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

| | |
|---|---|
| ***1.Entrata degli alunni*** | ***1.Entrata degli alunni*** |
| *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il co. 5* ***dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009****, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, dispone che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.*<br><br>*I docenti devono:*<br><br>*- fare subito l'appello e prendere nota sul RE:*<br>*- degli assenti*<br>*- eventuali ritardi in ingresso, con indicazion dell'ora precisa;*<br><br>*- seguire le modalità stabilite nel* ***Regolamento di istituto****.*<br><br>*- Segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.* | *Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore SGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:*<br><br>*- L'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA per ogni sede;*<br>*- La sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni:*<br>*- La vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;*<br>*- L'accoglienza degli alunni ritardatari;*<br>*- La sorveglianza delle porte di accesso, degli atrii e dei corridoi per impedire l'accesso agli estranei.* |

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

| | |
|---|---|
| ***2.Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.*** | ***2.Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.*** |
| *Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.*<br><br>*Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.*<br><br>*In particolare i docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:*<br><br>*- gli studenti tengano un comportamento consono;*<br>*- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;*<br>*- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza;* | *I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti*<br><br>*- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici;*<br>*- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.* |



Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

| | |
|---|---|
| - *non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;*<br>- *i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni, così come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025.*<br><br>*Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici.*<br><br>*E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.*<br>*In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.*<br><br>*I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari o per altri motivi (ad esempio, per aver terminato l'attività o la verifica proposta, in attesa che termini il resto della classe).*<br>*Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici.*<br><br>*I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.* | |
| ***3. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.***<br><br>*Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.*<br><br>*Se l'insegnante è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente,* | ***3. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.***<br><br>*I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:*<br><br>• *favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;*<br>• *vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della* |

| | |
|---|---|
| *la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.*<br><br>*I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che non sono stati impegnati in attività didattiche durante l'ora precedente sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.*<br><br>*Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.*<br><br>*Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.* ***L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.*** | *sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;*<br>*• vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.*<br><br>*Il personale ATA vigilerà affinché gli alunni non escano dalla classe durante il cambio dell'ora.* |
| ***4.Vigilanza degli alunni durante la ricreazione***<br><br>*L'intervallo – ricreazione si svolgerà come da disposizioni emanate dal Dirigente scolastico, sulla base dell'orario provvisorio e definitivo.*<br><br>*In particolare i docenti sono tenuti a:*<br><br>*• sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti in classe ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto;*<br><br>*• far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;*<br>*• regolare un accesso ordinato ai servizi.* | ***4.Vigilanza degli alunni durante la ricreazione***<br><br>*Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:*<br><br>*• collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;*<br><br>*• sorvegliano, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;*<br><br>*• non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.* |

| | |
|---|---|
| ***5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.***<br><br>*I docenti sono tenuti:*<br><br>• *ad accompagnare nei trasferimenti gli allievi con cui faranno lezione;*<br>• *a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della* | ***5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.***<br><br>*Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:* |



| | |
|---|---|
| *campanella, all'insegnante dell'ora successiva;*<br>• *a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;*<br>• *accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.*<br><br>*Spetta ai docenti di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.*<br><br>*Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.* | • *il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;*<br>• *i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.* |
| ***6. Vigilanza degli alunni diversamente abili***<br><br>*Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente, deve garantire costante vigilanza sui portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.* | ***6. Vigilanza degli alunni diversamente abili***<br><br>*I collaboratori scolastici individuati dal Direttore SGA hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.* |

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

| | |
|---|---|
| ***7.Uscita degli alunni da scuola***<br><br>*Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che l'uscita avvenga in modo ordinato e sicuro.* | ***7.Uscita degli alunni da scuola***<br><br>*Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso ciascuna uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.*<br><br>*Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.* |
| ***8.Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche***<br><br>*La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.*<br><br>*I docenti accompagnatori, con rapporto 1/15 alunni (fatte salve eventuali deroghe di aumento), devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.*<br>*Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.*<br><br>*In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe.*<br><br>*In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:*<br>- *la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, tramite l'organizzatore; la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;*<br><br>- *in caso estremo, il rientro anticipato.* | ***8.Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche***<br><br>*I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze* |

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

**Piano di vigilanza scuole primarie – Matilde di Canossa, Besenzi/Coviolo - IC Aosta- A.S.2026/2027**

Fermo restando il carattere di perentorietà della presente direttiva, il Piano di vigilanza relativo alla sede di Matilde di Canossa specifica e dettaglia:

- L'ingresso e l'uscita da scuola

Gli alunni vengono lasciati all'ingresso e raggiungono le rispettive aule con i docenti della prima ora a partire dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo (dalle 7.30 alle 7:55) gli alunni vengono accolti dal personale incaricato del servizio pre-scuola. Gli studenti che arrivano in ritardo vengono accompagnati in aula dal personale collaboratore di turno. All'uscita il docente affida personalmente l'alunno alla persona autorizzata al ritiro e i bambini che usufruiscono del servizio post-scuola vengono affidati al personale incaricato.

- L'intervallo

I docenti devono essere presenti nelle aree cortilive utilizzate dai bambini e vigilano durante i momenti ricreativi facendo attenzione a sorvegliare tutto lo spazio a disposizione stabilito per l'intervallo e comunicato agli alunni. Qualora l'intervallo si svolga in giardino, non è consentito ai bambini di accedere autonomamente agli ambienti interni o non sorvegliati senza la supervisione di un adulto; i collaboratori di turno vigilano sull'ingresso e sull'uscita dei bambini dai bagni. Si vigilerà affinché tutti gli accessi all'esterno siano chiusi e in nessun modo apribili dall'interno, eventuali problemi o malfunzionamenti dovranno essere immediatamente segnalati alla direzione.
E' vietato l'uso dell'ascensore da parte dei bambini; esso è riservato solo a casi di **necessità documentata** (infortuni, disabilità motorie temporanee o permanenti) e previa **autorizzazione del Dirigente Scolastico** e con **accompagnamento di personale ATA** (collaboratore scolastico). L'uso è riservato a docenti, a personale ATA e persone con disabilità.

**Piano di vigilanza scuola secondaria primo grado – sede via Cecati -IC Aosta- A.S.2026/2027**

Fermo restando il carattere di perentorietà della presente direttiva, il Piano di vigilanza relativo alla sede di via Cecati è in via di predisposizione dal momento che si tratta di struttura di nuova costruzione. Saranno emanate apposite circolari, sulla base delle criticità che emergeranno durante la permanenza nei nuovi locali, prossimi alla consegna.

**Piano di vigilanza scuola secondaria primo grado – sede via Reverberi - IC Aosta- A.S.2026/2027**

Fermo restando il carattere di perentorietà della presente direttiva, il Piano di vigilanza relativo alla sede di via Reverberi, classi seconde della secondaria di primo grado, non rileva particolari criticità tali da specificare nei dettagli i doveri di vigilanza dei docenti e di sorveglianza dei collaboratori scolastici.
E' vietato l'uso dell'ascensore da parte dei bambini; esso è riservato solo a casi di **necessità documentata** (infortuni, disabilità motorie temporanee o permanenti) e previa **autorizzazione del Dirigente Scolastico** e con **accompagnamento di personale ATA** (collaboratore scolastico). L'uso è riservato a docenti, a personale ATA e persone con disabilità.

**Piano di vigilanza scuola dell'Infanzia – Sede via Reverberi -IC Aosta- A.S.2026/2027**

Fermo restando il carattere di perentorietà della presente direttiva, il Piano di vigilanza relativo alla Scuola dell'Infanzia di via Reverberi, pone attenzione alla vigilanza degli alunni durante la refezione. La refezione e la preparazione degli alunni a tale momento della giornata hanno una significativa valenza educativa. Il momento della refezione avviene sotto la sorveglianza delle docenti di sezione e con l'assistenza di alcuni collaboratori scolastici e degli operatori servizio mensa.
I docenti devono essere presenti nelle aree cortilive utilizzate dai bambini e vigilano durante i momenti ricreativi facendo attenzione a sorvegliare tutto lo spazio a disposizione stabilito per l'intervallo. Qualora

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'

l'intervallo si svolga in giardino, non è consentito ai bambini di accedere autonomamente agli ambienti interni o non sorvegliati senza la supervisione di un adulto; i collaboratori di turno vigilano sull'ingresso e sull'uscita dei bambini dai bagni. Si vigilerà affinché tutti gli accessi all'esterno siano chiusi e in nessun modo apribili dall'interno; eventuali problemi o malfunzionamenti dovranno essere immediatamente segnalati alla direzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Tuè
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
C.A.D. e normativa connessa



Firmato digitalmente da CARMELA TUE'